REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale Rep. n. 2618 del 6 Novembre 2026)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 30.12.2010 n. 240, le modalità ed i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato - a tempo pieno e definito - dell'Università degli Studi di Messina (di seguito Ateneo) ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge n.240/2010, sia in regime di progressione triennale che biennale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31.12.2017, e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi, di professori e ricercatori universitari, è trasformato in regime di progressione biennale.

Art. 2 – Modalità e termini di partecipazione alla procedura valutativa

1. L'attribuzione degli scatti stipendiali è subordinata alla presentazione di apposita domanda, tramite la piattaforma informatica a tale scopo predisposta, e all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato il requisito per la partecipazione alla procedura valutativa. Alla domanda, i soggetti interessati devono allegare una relazione - vistata dal Direttore del Dipartimento di afferenza - sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio o triennio antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa.
2. In ciascun anno solare è emanato un unico bando, articolato in tre tornate di valutazione, individuate in relazione al periodo dell'anno nel quale matura il requisito per la partecipazione alla procedura valutativa:
 a) prima tornata: per i requisiti maturati dal 1° gennaio al 30 aprile;
 b) seconda tornata: per i requisiti maturati dal 1° maggio al 30 settembre;
 c) terza tornata: per i requisiti maturati dal 1° ottobre al 31 dicembre.
3. I professori e i ricercatori partecipano alla tornata corrispondente al periodo dell'anno solare nel quale hanno maturato il requisito per la partecipazione alla procedura valutativa. I soggetti interessati presentano, secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando, la domanda e la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio o triennio antecedente la maturazione del requisito.

Art. 3 - Commissione di valutazione

1. Ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale è svolta da una Commissione composta da sei professori di prima fascia, nella misura di due per ciascuna delle tre macro-aree scientifico-disciplinari previste dello Statuto di Ateneo.
2. I componenti della Commissione vengono individuati a seguito di un sorteggio, da effettuarsi in Senato Accademico, tra i non ammissibili alla valutazione per l'anno di riferimento e nominati con decreto rettorale.
3. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario; opera validamente solo con la presenza di tutti i componenti; assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi; può svolgere le riunioni anche avvalendosi di strumenti di lavoro telematici.
4. La Commissione, solo nel caso in cui si configuri un conflitto di interesse o un'incompatibilità, opera validamente con la presenza di non meno di quattro componenti, purché sia presente almeno un rappresentante per ciascuna delle tre macro-aree scientifico-disciplinari.
5. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso.

Art. 4 – Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettivamente svolte nel biennio o triennio antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa.
2. Per quanto riguarda i professori di prima e seconda fascia, la valutazione ha esito positivo qualora:
 a. con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici istituzionali agli stessi assegnati ai sensi del vigente "*Regolamento per la disciplina dei doveri accademici dei professori e dei ricercatori nonchè per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010*" nel biennio o triennio accademico antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa. Lo svolgimento dei compiti didattici è verificato d'ufficio sulla base dei dati presenti nella piattaforma informatica a tal scopo predisposta;
 b. con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori equivalenti nel biennio o triennio solare antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi Gruppi di esperti della valutazione (GEV). Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori strutturati interni all'Ateneo Coefficiente

1/4	1
5/7	0,5
8/9	0,2
oltre 10	0,1

I dati relativi all'attività di ricerca si riferiscono esclusivamente a quelli contenuti nel Catalogo IRIS.

c. con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel biennio o triennio accademico antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una percentuale di presenza non inferiore al 60% su base annuale. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettori, Coordinatore Collegio dei Prorettori, Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Presidente di SIR, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Coordinatore di Dottorato di ricerca, Direttore Scuola di Specializzazione, Direttori di Master e di Corsi di Perfezionamento, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Lo svolgimento delle attività gestionali è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Per quanto concerne i ricercatori a tempo indeterminato, la valutazione è effettuata con riferimento alle attività di ricerca, alle attività gestionali e alle attività didattiche, ove siano stati affidati i relativi compiti, secondo quanto di seguito previsto:

a. con riferimento all'attività didattica, ove siano stati affidati i relativi compiti, abbiano svolto i compiti didattici, di servizio agli studenti nonché di verifica dell'apprendimento loro assegnati ai sensi del vigente "*Regolamento per la disciplina dei doveri accademici dei professori e dei ricercatori nonchè per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010*" nel biennio o triennio accademico antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa. Lo svolgimento dei compiti didattici, ove affidati, è verificato d'ufficio sulla base dei dati presenti nella piattaforma informatica a tal scopo predisposta; lo svolgimento dei compiti di servizio agli studenti nonché di verifica dell'apprendimento è dichiarato dal ricercatore nella relazione, vistata dal Direttore del Dipartimento di afferenza, sul complesso delle attività svolte nel biennio o triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto. La mancata assegnazione di attività didattica non costituisce elemento negativo ai fini della valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale.
b. con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori equivalenti nel biennio o triennio antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della

ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di cui alla lettera b) del precedente comma. I dati relativi all'attività di ricerca si riferiscono esclusivamente a quelli contenuti nel Catalogo IRIS.

c. con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel biennio o triennio antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una percentuale di presenza non inferiore al 60% su base annuale. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Direttori di Master e di Corsi di Perfezionamento, Coordinatore di Corso di Studio, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Lo svolgimento delle attività gestionali è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. La valutazione ha esito positivo a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti per ciascuno degli ambiti di attività applicabili al soggetto valutato, secondo quanto previsto dai commi precedenti.

5. Il docente che, durante il periodo di valutazione ai fini dell'attribuzione della nuova classe stipendiale, incorra in una sanzione disciplinare superiore alla censura può presentare la richiesta di attribuzione della nuova classe solo dopo che abbia maturato un periodo pieno di servizio della durata stabilita dalle vigenti norme, non considerando il periodo di sospensione.

6. I professori e i ricercatori che nel periodo oggetto di valutazione hanno in parte svolto la propria attività istituzionale presso altri Atenei, possono autocertificare nell'ambito della relazione triennale/biennale la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze.

1. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale:

a. in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, diversi dai periodi di cui alla lettera c), ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;
b. in caso di aspettativa senza assegni, diversa da quella di cui alla lettera c), il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 24 mesi;
c. i periodi di aspettativa che, per espressa previsione di legge, sono utili ai fini della progressione nella carriera sono considerati periodi di effettivo servizio e non sono soggetti alle riduzioni del periodo valutabile previste dalle lettere a) e b).

2. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 24 e a 12 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 24 mesi. I periodi di cui al comma 1, lettera c), non rilevano ai fini del differimento della valutazione previsto dal presente comma.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione del congedo per motivi di studio e ricerca e dei periodi di aspettativa di cui al comma 1, lettera c), di durata non inferiore a 18 mesi, il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) è rideterminato ad almeno 1 lavoro equivalente nel triennio antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa. Per i periodi di cui al comma 1, lettera c), sono valutate le eventuali attività di ricerca effettivamente svolte e compatibili con il regime dell'aspettativa, senza che possano essere richieste attività incompatibili con la funzione o l'incarico che ha determinato l'aspettativa.

4. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:

a. in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, diversi dai periodi di cui alla lettera c) del presente comma, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;
b. in caso di aspettativa senza assegni, diversa da quella di cui alla lettera c) del presente comma, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 16 mesi;
c. i periodi di aspettativa che, per espressa previsione di legge, sono utili ai fini della progressione nella carriera sono considerati periodi di effettivo servizio e non sono soggetti alle riduzioni del periodo valutabile previste dalle lettere a) e b) del presente comma.

5. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 12 e 8 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 16 mesi. I periodi di cui al comma 4, lettera c), non rilevano ai fini del differimento della valutazione previsto dal presente comma.

6. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione del congedo per motivi di studio e ricerca e dei periodi di aspettativa di cui al comma 4, lettera c), di durata non inferiore a 12 mesi, il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) è rideterminato ad almeno 1 lavoro equivalente nel triennio antecedente la maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa. Per i periodi di cui al comma 4, lettera c), sono valutate le eventuali attività di ricerca effettivamente svolte e compatibili con il regime dell'aspettativa, senza che possano essere richieste attività incompatibili con la funzione o l'incarico che ha determinato l'aspettativa.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera c), e 4, lettera c), si applicano ai periodi di aspettativa che la legge riconosce utili ai fini della progressione nella carriera, anche qualora tali periodi siano fruiti senza corresponsione di assegni.

Art. 6 - Approvazione degli atti e comunicazione esito valutazioni

1. Al termine di ciascuna tornata di valutazione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.
2. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito dell'Ateneo. La pubblicazione vale come notifica agli interessati.
3. Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso ricorso al Rettore entro 20 giorni dalla pubblicazione. Sul ricorso decide il Rettore, a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio competente.

Art. 7 – Decorrenza della progressione stipendiale

1. In caso di valutazione positiva, al docente è attribuita la classe stipendiale successiva a quella in godimento con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale è maturato il requisito per la partecipazione alla procedura valutativa.
2. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 232/2011, se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova progressione, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza degli importi nei due regimi.
3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data della precedente richiesta; in tal caso, la decorrenza della classe stipendiale è posticipata di 12 mesi, con conseguente ridefinizione del periodo di valutazione.
4. Nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del requisito per la partecipazione alla procedura valutativa; in tal caso, la decorrenza della classe stipendiale è posticipata di 12 mesi, con conseguente ridefinizione del periodo di valutazione.
5. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia.